

2024

SCHEMA n. 11/2024

Legge n.95 del 4 luglio 2024

Conversione in Legge del D.L. n. 60

“Decreto coesione”

1

Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio 2024



CISL
SCUOLA

Con la **Legge 95 del 4 luglio 2024** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 6 luglio) il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto-Legge n.60 (cosiddetto “Decreto coesione”). All’interno del Decreto (e della Legge) si ritrovano alcune disposizioni di interesse per la scuola; in particolare, l’articolo 29 contiene misure specifiche finalizzate alla riduzione dei divari territoriali e infrastrutturali nelle Regioni meno sviluppate ed altre misure di carattere più generale.

Con i **commi 1, 2 e 3** si prevedono tre distinti piani, tutti a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze” nell’ambito del periodo di programmazione dell’unione Europea 2021 – 2027, a beneficio delle 7 Regioni considerate meno sviluppate del territorio nazionale (Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). In particolare,

- il comma 1 autorizza un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- il comma 2 autorizza un piano da 150 milioni di euro finalizzato al potenziamento dell’Istruzione tecnica e professionale per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati finalizzato allo sviluppo delle competenze;
- il comma 3, infine, prevede che, per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni, sia autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi.

Il **comma 1-bis**, introdotto in sede di conversione, consente, invece, agli enti locali, già impegnati nel progetto PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici” (Missione 2) di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell’anno scolastico 2024-25.

Il **comma 4** del Decreto-Legge n.60 aveva previsto che le istituzioni scolastiche potessero stipulare, fino al 15 giugno 2024, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario (collaboratori scolastici) a tempo determinato. Tali disposizioni riguardavano i contratti già oggetto di proroga al 15 aprile da parte del precedente D.L.75/2023. Ricordiamo che tali supplenze potevano essere stipulati con due finalità, cioè:

- svolgere attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui le scuole hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;
- contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nelle 7 Regioni di cui sopra.

Nel caso in cui l’avente titolo alla proroga avesse rinunciato, le scuole potevano comunque utilizzare le graduatorie di istituto per conferire la supplenza.

In sede di conversione del Decreto-Legge è stato introdotto un ulteriore periodo al comma 4 con il quale si dispone che, **ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle Graduatorie Provinciali** dei profili professionali delle ex aree contrattuali A e B **si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile e l’effettiva stipula delle proroghe contrattuali.**

Infine, l’ultimo periodo del comma 4 – inserito anch’esso in sede di conversione – dispone che **lo scioglimento della riserva e l’acquisizione a pieno titolo del servizio prestato sono valutati alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge (7 luglio 2024).**

Il **comma 5** dell’articolo 29 ha introdotto misure volte ad assicurare il pagamento degli stipendi derivanti dai contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti PNRR e per la riduzione dei divari territoriali e negli

apprendimenti e della dispersione scolastica. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, il versamento al bilancio dello Stato delle risorse destinati al pagamento delle supplenze avverrà sulla base dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 e inseriti nel sistema informativo del MIM (SIDI) entro il 20 maggio 2024. Il monitoraggio di tali contratti da parte del MIM dovrà essere effettuato dal 21 maggio al 5 giugno. La legge di conversione ha, inoltre, eliminato il riferimento alla data del 15 aprile per la comunicazione al MEF dei dati finanziari relativi a tali contratti.